

Scheda informativa – Norme legali sulle misure restrittive della libertà

Contenuto

Introduzione	2
Misure restrittive della libertà di movimento	2
Norme cantonali	4
Informazioni specifiche per il settore dei bambini e degli adolescenti	4
Informazioni specifiche per gli istituti con status di casa di cura ai sensi della LAMal	5
Provvedimenti medici	5
Norme cantonali	7
Informazioni specifiche per le case di cura medicalizzate e per anziani	7
Informazioni specifiche per il settore dei bambini e degli adolescenti	7
Mandato precauzionale e direttive anticipate del paziente	7
Allegato 1: Misure de la legge sulla protezione degli adulti (Codice civile svizzero CC)	8
Allegato 2: sintesi delle basi legali per il settore dei bambini e degli adolescenti Codice civile svizzero (CC)	10
Allegato 3: Testo legale Restrizione della libertà di movimento Codice civile svizzero CC	11
Allegato 4: capacità/incapacità di discernimento	12
Allegato 5: schemi procedurali di misure restrittive della libertà di movimento per adulti incapaci di discernimento (senza somministrazione di medicinali), art. 383 e segg. CC	14
Allegato 6: provvedimenti medici per persone incapaci di discernimento	15

Introduzione

Le misure che limitano la libertà di una persona per proteggerla da situazioni a rischio costituiscono una violazione dei suoi diritti fondamentali. Si tratta di azioni e direttive che possono essere applicate senza il consenso o contro la volontà di una persona o, in caso di difficoltà di comunicazione, contro la sua volontà presunta. Esse interferiscono con l'integrità fisica e psichico-emotiva della persona interessata. Le misure restrittive della libertà senza il consenso della persona interessata devono quindi essere evitate il più possibile e adottate solo se assolutamente necessarie. Devono sempre essere considerate come l'ultima risorsa.

Nel presente documento sono riportate le principali norme legali sulle misure restrittive della libertà. Viene inoltre indicato dove si applicano le norme cantonali e dove è possibile ottenere ulteriori informazioni.

Il presente documento si concentra sugli aspetti legali.

Norme legali

Esiste una base legale per le seguenti misure restrittive della libertà:

- misure restrittive della libertà di movimento;
- provvedimenti medici;
- ricovero a scopo di assistenza. Le norme applicabili non sono trattate in dettaglio nel presente documento;
- misure restrittive della libertà sulla base del Codice penale e del Diritto penale minorile. Tali misure non sono oggetto del presente documento.

Tranne che nei casi di ricovero a scopo di assistenza, le **persone capaci di discernimento** decidono autonomamente in merito all'applicazione di misure restrittive della libertà sotto forma di misure restrittive della libertà di movimento e/o provvedimenti medici. In virtù del diritto all'autodeterminazione, le misure non possono essere imposte alle persone capaci di discernimento contro la loro volontà.

La legge disciplina la questione della capacità di discernimento come segue: «È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile» (art. 16 CC).

Per maggiori informazioni sulla questione della capacità/incapacità di discernimento si rimanda all'Allegato 4.

Misure restrittive della libertà di movimento

Restrizione della libertà di movimento per **persone incapaci di discernimento** presso istituti di accoglienza o di cura (artt. 383-385 CC)

Le seguenti informazioni riguardano la protezione degli adulti. Le informazioni relative al settore dell'infanzia e della gioventù sono elencate successivamente.

La libertà di movimento di una persona incapace di discernimento può essere limitata soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti. Tale misura deve quindi essere necessaria e adeguata. Se vi sono più misure idonee, occorre scegliere quella meno gravosa.

La misura deve servire a:

- evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di terzi;
- eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto.

La legge stabilisce che la persona deve essere informata in anticipo su cosa sta per accadere, sul perché è stata ordinata la misura, sulla presumibile durata e su chi si prenderà cura di lei durante questo periodo. La restrizione della libertà di movimento deve essere soppressa appena possibile e la sua legittimità deve essere riesaminata a intervalli regolari.

Tuttavia, la procedura descritta nel CC non si applica in caso situazioni di emergenza. Se non è prevedibile che la misura restrittiva della libertà di movimento possa essere soppressa dopo la situazione di emergenza acuta, si prosegue con la procedura prevista dal CC.

L'istituto deve redigere un verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. La documentazione deve riportare i motivi per cui una misura alternativa non è sufficiente e il nesso tra l'azione scatenante e la misura scelta. La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici deve essere informata della misura (ciò dovrebbe avvenire il prima possibile) e può consultare il verbale in qualsiasi momento. Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle autorità di vigilanza.

La persona interessata o una persona a lei vicina può adire per iscritto in qualsiasi momento l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto contro una misura restrittiva della libertà di movimento. Se la misura restrittiva non soddisfa i requisiti legali, l'autorità di protezione degli adulti ha la facoltà di modificarla, revocarla oppure ordinare una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario, i famigliari della persona residente possono sporgere denuncia all'autorità di vigilanza dell'istituto.

Il reclamo può anche essere presentato direttamente all'istituto. In questo caso, l'istituto deve trasmettere immediatamente il reclamo all'autorità di protezione degli adulti. Il relativo estratto del CC è riportato nell'Allegato 3.

Le forme di restrizione della libertà di movimento non sono definite in modo esaustivo dalla legge. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero, il termine «restrizione della libertà di movimento» deve essere inteso in senso lato. Esso include misure di monitoraggio elettronico nonché il blocco delle porte, l'installazione di sponde per il letto e altre barriere e l'utilizzo di cinture di sicurezza per prevenire le cadute. Di contro, la sedazione di una persona incapace di discernimento con medicinali non rientra nel campo di applicazione della disposizione, ma è soggetta alle norme relative ai provvedimenti medici (art. 377 e segg. o art. 433 e segg. CC). (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile svizzero del 28 giugno 2006)

Secondo il consenso internazionale, per «misura restrittiva della libertà di movimento» si intende qualsiasi attività o misura che impedisca a una persona di muoversi liberamente in una posizione di sua scelta e/o di avere libero accesso al proprio corpo attraverso l'uso di qualsiasi metodo direttamente applicato al corpo o in prossimità di esso e che la persona non possa facilmente controllare o rimuovere (si veda [Indicatori di qualità Misure limitative della libertà, CURAVIVA, 2024](#)).

Negli allegati sono riportate le seguenti informazioni:

- Allegato 3: testo della legge in materia di restrizione della libertà di movimento per persone incapaci di discernimento
- Allegato 5: visione d'insieme delle misure restrittive della libertà di movimento per gli adulti

Norme cantonali

Molti Cantoni hanno stabilito norme più precise per la definizione, l'attuazione, la redazione di rapporti e la sorveglianza in materia di misure restrittive della libertà di movimento nonché i requisiti per la prevenzione a livello di istituto (ad esempio, un piano di gestione delle misure restrittive della libertà di movimento).

La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) pubblica raccomandazioni e schede informative su varie questioni relative alla protezione dei bambini e degli adulti nell'ambito del diritto civile. Di seguito alcuni esempi:

- scheda informativa sulla protezione dei bambini in linguaggio normale e semplice
- scheda informativa sulla protezione degli adulti in linguaggio normale e semplice

Diversi Cantoni hanno emanato norme su misure restrittive della libertà per le quali **non esiste una base legale esplicita**, ma che possono diventare un problema nella pratica, ad esempio la sottrazione dei mezzi di comunicazione, le regole per una convivenza proficua e l'utilizzo dei locali pubblici. (Cfr. Basilea Campagna)

Informazioni specifiche per il settore dei bambini e degli adolescenti

Come accennato in precedenza, l'età infantile è indicata all'art. 16 del CC come criterio per la valutazione della capacità/incapacità di discernimento. Per ulteriori considerazioni si rimanda all'Allegato 4. Tuttavia, le cause oggettive citate dalla legge (età infantile, turba psichica e disabilità mentale, ebbrezza o stato consimile) per la presunzione di incapacità di discernimento non sono assolute. Non esiste un'età minima stabilita dalla legge per la presunzione di capacità di discernimento, né questa dipende dalla maggiore età. Le attitudini rilevanti per la capacità di discernimento si sviluppano a ritmi diversi dall'infanzia alla maggiore età. L'età in cui si raggiunge la capacità di discernimento per una particolare decisione restrittiva della libertà di movimento dipende fortemente non solo da fattori personali, ma anche dalla complessità della questione e dalla sua vicinanza o lontananza dall'ambiente o dall'esperienza di vita del bambino.

A differenza del diritto in materia di protezione degli adulti, tuttavia, la gestione delle misure restrittive della libertà di movimento da parte di istituti nel settore dei bambini e degli adolescenti non è ulteriormente disciplinata dalla legge. In linea di principio, tuttavia, i pazienti in età infantile e adolescenziale godono degli stessi diritti degli adulti. I bambini e gli adolescenti capaci di discernimento possono quindi acconsentire a una misura o rifiutarla. Anche in assenza di capacità di discernimento, occorre coinvolgere il minore nella decisione per quanto possibile e tenere conto della sua volontà.

Raccomandiamo la seguente procedura:

le misure restrittive della libertà di movimento costituiscono una violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, poiché l'istituto non è autorizzato a prendere una decisione su tali misure come avviene nel settore degli adulti, il rappresentante legale non solo deve esserne informato (come nel settore degli adulti), ma deve anche fornire necessariamente il suo consenso scritto. Se i genitori e l'adolescente capace di discernimento non sono d'accordo su una misura, è opportuno rivolgersi all'APMA che, se necessario, può limitare l'autorità parentale e istituire una curatela per determinati settori.

Raccomandiamo agli istituti di documentare con precisione la misura restrittiva della libertà di movimento prevista o adottata, in modo da poter presentare tutti i documenti in caso di conflitto. Una misura

restrittiva della libertà di movimento nel settore dei bambini e degli adolescenti giunge all'APMA solo in caso di segnalazione di situazioni a rischio.

Una sintesi delle basi legali per il settore dei bambini e degli adolescenti è riportata nell'Allegato 2.

Informazioni specifiche per gli istituti con status di casa di cura ai sensi della LA-Mal

Dal 2019, la raccolta di dati sugli indicatori medici di qualità è obbligatoria per tutti gli istituti con status di casa di cura in Svizzera. La corrispondente disposizione dell'UFSP riguarda attualmente 6 indicatori di qualità in 4 temi di misurazione.

Nell'ambito dell'indicatore di qualità per le misure restrittive della libertà di movimento vengono presi in considerazione tre tipi di misure: fissaggio del busto, sedute che impediscono alle persone assistite di alzarsi autonomamente e sponde per il letto. Gli indicatori di qualità non si riferiscono ad altre misure, come le restrizioni elettroniche (es. tappetino con sensore, GPS) o le misure architettoniche.

Nella Scheda informativa sugli Indicatori di qualità Misure restrittive della libertà di movimento (CURA-VIVA, 2024) sono riportate informazioni più precise sul rilevamento e sui fattori associati all'applicazione di misure restrittive della libertà di movimento. Sono inoltre disponibili informazioni sulle modalità di riduzione delle misure restrittive della libertà di movimento.

Informazioni dettagliate sui diritti fondamentali in età avanzata, con casi di studio selezionati, sono descritte nell'omonimo manuale della Scuola universitaria professionale lucernese (HSLU). (Sandra Egli Andrea Egbuna-Joss, Sabrina Ghielmini, Eva Maria Belser, Christine Kaufmann: *Droits fondamentaux des personnes âgées en Suisse – un guide pratique*. interact Verlag. Scuola universitaria professionale lucernese – Lavoro sociale, 2019)

Provvedimenti medici

«Per provvedimenti medici si intendono interventi medici, terapeutici o infermieristici sull'integrità fisica e psichica della persona interessata. Tali provvedimenti includono la restrizione della libertà di movimento con medicinali («sedazione»), ma in senso più ampio vi rientrano anche la prescrizione di una dieta o la limitazione del consumo di alcol. I provvedimenti medici vengono generalmente prescritti da un medico e i medicinali, in particolare, devono essere prescritti esclusivamente dal medico curante». (tradotto dal Regolamento zum «Umgang mit Freiheitseinschränkenden Massnahmen, mit Schwerpunkt Bewegungseinschränkende Massnahmen in Einrichtungen der Behindertenhilfe für Erwachsene mit Standort im Kanton Basel-Landschaft, 2014»)

Le persone capaci di discernimento decidono autonomamente in merito a un trattamento medico. Sono fatte salve le misure di emergenza, ma solo se la persona interessata è incapace di discernimento in quella determinata situazione. Nello specifico, se la persona interessata non è in grado di esprimere la propria volontà. Una persona capace di discernimento può prendere precauzioni nell'ambito dei provvedimenti medici in caso di incapacità di discernimento redigendo le direttive anticipate del paziente o mediante un mandato precauzionale.

Se la persona è **incapace di discernimento** e non dispone di un mandato precauzionale o delle direttive anticipate del paziente, occorre consultare la persona che ha il diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici (art. 377 e art. 378 CC). Per quanto possibile, anche la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

«Sotto il profilo dei diritti umani, una terapia farmacologica senza il consenso del paziente costituisce una grave lesione della libertà personale ai sensi del diritto all'integrità fisica e psichica di cui all'articolo 10 capoverso 2 Cost. e inoltre tocca profondamente la dignità umana secondo l'articolo 7 Cost. Se una terapia senza consenso è necessaria, le condizioni per adottarla devono soddisfare requisiti molto severi.» (Rapporto d'attività Commissione nazionale per la prevenzione della tortura CNPT, 2016, p. 37)

Ulteriori informazioni sono contenute nelle linee guida "Mesures de contrainte en médecine" de l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM (2015). I documenti sono disponibili solo in tedesco, francese o inglese.

Diritto di rappresentanza in caso di incapacità di discernimento (art. 378 CC)

¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;
2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;
3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;
5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;
7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

² Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

³ Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

Secondo il testo della legge, le persone elencate ai punti 3-7 («prestano di persona regolare assistenza») hanno diritto di rappresentanza solo se hanno effettivamente un rapporto stretto con la persona incapace di discernimento. Se durante la rappresentanza sorgono problemi (es. disaccordo tra familiari, inosservanza della volontà presunta della persona interessata da parte della persona con diritto di rappresentanza, esistenza di un conflitto di interessi o rifiuto del potere di rappresentanza), è possibile rivolgersi all'autorità di protezione degli adulti. Essa decide chi è autorizzato a rappresentare la persona e rilascia un documento corrispondente o, se necessario, istituisce una curatela.

Le persone con diritto di rappresentanza devono basare la loro decisione sulla volontà presunta e sul miglior interesse della persona interessata. La volontà presunta deve essere determinata con l'aiuto di familiari e persone vicine (vedi: Mesures de contrainte en médecine. ASSM tirage 2018, p. 18)

In caso di emergenza e di impossibilità di rimandare un trattamento urgente, i medici possono iniziare immediatamente tale trattamento anche senza il consenso della persona incapace di discernimento o della persona con diritto di rappresentanza. Una situazione è considerata urgente se è necessario un intervento medico immediato per salvare una vita o prevenire un danno grave.

Regole diverse si applicano se una persona incapace di discernimento deve essere curata in una clinica psichiatrica a causa di una turba psichica: in questo caso, si applicano le disposizioni in materia di

ricovero a scopo di assistenza (art. 426 e segg. CC). Gli artt. 433-437 del CC disciplinano i provvedimenti medici nell'ambito di un ricovero a scopo di assistenza in caso di turba psichica.

Per la somministrazione di neurolettici, si raccomanda sempre la collaborazione con psichiatri che abbiano esperienza nel trattamento di persone con disabilità cognitive. Nel caso di persone incapaci di discernimento, è necessario il consenso della persona con diritto di rappresentanza, che deve essere documentato.

L'Allegato 6 contiene una panoramica dei provvedimenti medici per persone incapaci di discernimento.

Norme cantonali

Diversi Cantoni hanno emanato norme integrative e più precise in materia di provvedimenti medici.

Informazioni specifiche per le case di cura medicalizzate e per anziani

- Nell'ambito del suddetto rilevamento obbligatorio degli indicatori medici di qualità, vengono raccolti anche dati sulla polimedicazione. Viene registrata la percentuale di residenti che hanno assunto 9 o più principi attivi negli ultimi 7 giorni.
- [Neurolettico: Modulo di informazione e consenso | CURAVIVA, Sensesuisse, 2023](#)
- [Entrata nell'istituzione e soggiorno](#)

Informazioni specifiche per il settore dei bambini e degli adolescenti

Per l'attuazione di provvedimenti medici su pazienti incapaci di discernimento in età infantile e adolescenziale è sufficiente il consenso dei genitori. Come spiegato in precedenza, i bambini e gli adolescenti possono essere capaci di discernimento in alcuni ambiti e acconsentire a un trattamento o rifiutarlo. L'attuazione di un provvedimento contro la volontà del bambino o dell'adolescente costituisce una misura coercitiva anche se i genitori sono d'accordo.

I bambini e gli adolescenti devono essere coinvolti il più possibile nel processo decisionale relativo ai provvedimenti medici. Se i genitori e i figli non sono d'accordo su un provvedimento, è opportuno rivolgersi all'APMA.

Mandato precauzionale e direttive anticipate del paziente

I requisiti legali per il mandato precauzionale e le direttive anticipate del paziente sono disciplinati dal diritto in materia di protezione degli adulti. Qui sono disponibili maggiori informazioni:

[Patientenverfuegung | Merkblatt | Arbeitsinstrumente | Horisberger | 2019](#) (solo in tedesco)

[Patientenverfuegungen in der deutschsprachigen Schweiz | Dokumentation | CURAVIVA Schweiz | 2021](#) (solo in tedesco)

Allegato 1: Misure de la legge sulla protezione degli adulti (Codice civile svizzero CC)

Misure precauzionali personali	Mandato precauzionale (Art. 360 segg. CC)
	Direttive del paziente (Art. 370 segg. CC)
Misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento	Rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato (Art. 374 CC)
	Rappresentanza in caso di provvedimenti medici Vertretung bei medizinischen Massnahmen (Art. 377 segg. CC): Art. 377 Piano terapeutico Art. 378 Persone con diritto di rappresentanza Art. 379 Situazioni d'urgenza Art. 380 Trattamento di una turba psichica Art. 381 Intervento dell'autorità di protezione degli adulti
	Soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura (Art. 382 segg. CC) Art. 382 Contratto d'assistenza Art. 383 Restrizione della libertà di movimento: Condizioni Art. 384 Restrizione della libertà di movimento: Verbalizzazione e informazione Art. 385 Restrizione della libertà di movimento: Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 386 Protezione della personalità Art. 387 Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
Misure ufficiali	Amministrazione di sostegno (Art. 393 CC)
	Curatela di rappresentanza (Art. 394 CC)
	Curatela di cooperazione (Art. 396 CC)
	Combinazione di curatele (Art. 397 CC)
	Curatela generale (Art. 398 CC)
	Del ricovero a scopo di assistenza (Art. 426 segg. CC) Art. 426 ff. Ricovero a scopo di cura o di assistenza Art. 433 Provvedimenti medici in caso di turba psichica: Piano terapeutico Art. 434 Trattamento in assenza di consenso Art. 435 Situazioni d'urgenza

«Les mesures relevant de la protection de l'adulte portent atteinte, parfois même gravement, aux droits fondamentaux, de sorte qu'elles ne peuvent être ordonnées que si les conditions de l'article 36 Cst. sont respectées. En particulier, du fait du principe de proportionnalité, elles ne peuvent être adoptées que si la

ARTISET

personne en question ne peut être secourue d'une autre façon. Des mesures à disposition, il faut toujours choisir celle qui est la plus respectueuse et la moins incisive.

Parmi les curatelles, c'est la curatelle d'accompagnement qui est la mesure la moins rigoureuse: elle ne peut être instituée qu'avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, et lui permet de continuer à exercer ses droits et à s'engager en toute autonomie. À l'inverse, la curatelle de portée générale prive entièrement la personne incapable de discernement de l'exercice de ses droits civils, de sorte que la curatrice ou le curateur répond de tous ses actes juridiques. Assimilable à la tutelle, cette curatelle ne doit donc être instituée qu'en dernier recours et seulement lorsqu'aucune autre mesure ne constitue une protection suffisante.» (Droits fondamentaux des personnes âgées en Suisse, 2019, S. 35, 36)

→ Questo articolo non esiste in Italiano.

Allegato 2: sintesi delle basi legali per il settore dei bambini e degli adolescenti Codice civile svizzero (CC)

Effetti della filiazione	Relazioni personali Art. 273 segg. CC Art. 273 Principio se i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia Art. 274 Limiti Art. 274a Terzi Art. 275 Competenza Art. 275a Informazione e chiarimenti
Autorità parentale	Art. 296 segg. CC rincipi Art. 301 segg. CC Contenuto della autorità parentale
Protezione del figlio	Art. 307 segg. CC Art. 307 Misure oportune Art. 308 Curatela Art. 310 Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora Art. 311 Privazione dell'autorità parentale d'ufficio Art. 312 Privazione dell'autorità parentale col consenso dei genitori Art. 313 Modificazione delle circostanze Art. 314 segg. Procedura Art. 314 In genere Art. 314a Audiozione del figlio Art. 314a ^{bis} Rappresentanza del figlio Art. 314b Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica Art. 314c Diritti di avviso Art. 314d Obblighi di avviso Art. 314e Collaborazione e assistenza amministrativa Art. 315 segg. Competenza Art. 316 Vigilanza sugli affiliati Art. 317 Cooperazione dell'aiuto alla gioventù
Minorenni sotto tutela	Art. 327a segg. CC

Il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è attualmente in fase di revisione; eventuali modifiche sono previste non prima del 2025.

Allegato 3: Testo legale Restrizione della libertà di movimento Codice civile svizzero CC

Art. 383 CC

¹ L'istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:

1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi; oppure a
2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto.

² All'interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

³ La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.

Art. 384 CC

¹ È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.

² La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.

³ Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull'istituto di accoglienza o di cura.

Art. 385 CC

¹ Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.

² Se constatata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto.

³ Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.

Art. 388 CC

¹ Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

² Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato.

Art. 389 CC

¹ L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se:

1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente;
2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti.

² Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

Allegato 4: capacità/incapacità di discernimento

«È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile» (art. 16 CC).

La capacità di discernimento presuppone determinate capacità mentali. La capacità di discernimento di persone con deficit cognitivi può essere compromessa o non esistere (più) in determinate circostanze. Ciò è particolarmente importante in un contesto medico, poiché per l'attuazione di provvedimenti medici è necessario il consenso informato del paziente capace di discernimento. La capacità di discernimento deve quindi essere accuratamente accertata in anticipo. Va notato che il termine «capacità di discernimento» è un concetto normativo: ciò significa che non è possibile determinarla direttamente dalla descrizione di determinate caratteristiche di una persona. Occorre piuttosto valutare se tali caratteristiche sono sufficientemente presenti in una situazione specifica.

Determinare la capacità di discernimento comporta notevoli difficoltà. Mancano infatti a) una definizione precisa, b) un parametro di riferimento (compreso un valore limite), c) una procedura di test standardizzata. È quindi necessario valutare se la persona interessata è in grado di «decidere ragionevolmente» in merito alla questione in sospeso; i criteri sotto riportati costituiscono un punto di riferimento in tal senso.

La capacità di discernimento nella prassi medica (ASSM, 2019)

In linea di principio si presume la capacità di discernimento. L'incapacità di discernimento è un'attribuzione basata su considerazioni etico-normative. La capacità di discernimento deve **sempre essere valutata in una situazione specifica**, in considerazione di una questione attuale e in relazione a un'azione imminente (consenso).

La capacità di discernimento presuppone determinate capacità mentali:

- capacità cognitiva: capacità di cogliere almeno a grandi linee le informazioni rilevanti per la decisione (riconoscere la realtà e la propria situazione);
- capacità di valutazione: capacità di attribuire un significato personale alla situazione decisionale sullo sfondo delle varie opzioni di azione (riconoscere le implicazioni di un'azione ed essere in grado di valutarle razionalmente);
- capacità di formazione della volontà: capacità di prendere una decisione in base alle informazioni disponibili e a esperienze, motivazioni e valori personali (essere in grado di soppesare vantaggi e svantaggi e di decidere in base ai risultati);
- capacità di attuazione della volontà: capacità di comunicare e portare avanti una determinata decisione (essere in grado di controllarsi e anche di dire di no).

L'incapacità di discernimento può essere attribuita solo in caso di significativa limitazione delle capacità mentali. Tale limitazione deve inoltre essere imputabile a una causa riconducibile ai termini legali «età infantile», «turba psichica», «disabilità mentale», «ebbrezza» o «stato consimile».

Diritti di partecipazione

«I diritti di partecipazione non devono essere negati neanche alle persone incapaci di discernimento. I professionisti della salute hanno sempre il dovere etico di coinvolgere il più possibile la persona

interessata nel processo decisionale e di impegnarsi per promuovere la sua capacità di partecipazione» (Susanne Brauer, 2018, pag. 4).¹


Come già detto, i bambini hanno gli stessi diritti. Pertanto, anche loro dovrebbero essere coinvolti nelle decisioni per quanto possibile e la loro capacità di partecipazione dovrebbe essere incoraggiata.

Ulteriori informazioni


Le informazioni sulle applicazioni per la demenza, i disturbi mentali, i disturbi cerebrali, le cure palliative e gli strumenti per la valutazione della capacità di giudizio sono contenute nelle linee guida medico-etiche «La Capacità di giudizio nella pratica medica» (ASSM, 2019). Questo documento è disponibile solo in tedesco, francese e inglese.

¹ Quali strutture e competenze professionali promuovono l'autodeterminazione anche in circostanze difficili? Cinque tesi sul concetto medico-etico di autonomia e sulle sfide ad esso associate. Susanne Brauer, vicepresidente della Commissione centrale di etica. Autonomia in medicina: una combinazione tra autodeterminazione e responsabilità professionale. In: Bollettino ASSM 01/2018

Allegato 5: schemi procedurali di misure restrittive della libertà di movimento per adulti incapaci di discernimento (senza somministrazione di medicinali), art. 383 e segg. CC



Allegato 6: provvedimenti medici per persone incapaci di discernimento



Editore

ARTISET, la federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza, berna

Citazioni

ARTISET (2024), Scheda informativa: Norme legali sulle misure restrittive della libertà.

Ed.: ARTISET

Online: artiset.ch

Informazioni

E-Mail: info@artiset.ch

© ARTISET, 2024